



Comune di Arzene
Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2013
N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PROGRESSIVE PER L'ANNO 2013. I.E.

L'anno **2013**, il giorno **31** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:45**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
RAFFIN LUCIA MARIA	Sindaco	Presente
BELLONE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
BIANCHET MIRCO	Consigliere	Presente
VIOLA ANTONELLA	Consigliere	Presente
BERTOIA RENATO	Consigliere	Presente
RISPOLI SIMONE	Consigliere	Presente
BAGNAROL FAUSTO	Consigliere	Presente
BORTOLUSSI ANNIBALE	Consigliere	Presente
PERIN DANIELE	Consigliere	Presente
BERTOIA BARBARA	Consigliere	Presente
SCALON VANNI	Consigliere	Presente
FORTE LUISA	Consigliere	Presente
BORTOLUSSI MICHELE	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Dazzan Anna.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra RAFFIN LUCIA MARIA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 10.07.2013

IL RESPONSABILE
DOTT. ENRICO BALOSSÌ

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 10.07.2013

IL RESPONSABILE
ANNA DAZZAN

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PROGRESSIVE PER L'ANNO 2013. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 del D. Lgs n. 360 del 28.09.1998 e ss. mm. ii., con il quale veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF, la cui variazione non poteva comunque eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti;

PRESO ATTO che l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) modificava il limite massimo applicabile per l'addizionale IRPEF di cui al punto precedente, innalzandolo a 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 13.02.2007 con la quale veniva approvato il Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF ed introdotta l'aliquota dello 0,3%, non stabilendo alcuna soglia di esenzione;

RICHIAMATI infine l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. mm. ii. e l'art. 1 comma 3 e 3 – bis del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, dal cui combinato disposto discende che la

competenza per l'approvazione dei regolamenti tributari e la determinazione dell'aliquota spettanti al Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che il DL 27 maggio 2008 n. 93 all'art. 1 comma 7 sospende il potere agli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 11 del DL 13.08.2011 n. 138, ai sensi del quale, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, non si applica a decorrere dall'anno 2012 la sospensione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

DATO ATTO pertanto che è possibile modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO l'art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della Regione adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- ❖ deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- ❖ deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

VISTO l'art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, che in deroga da quanto statuito dal comma 31 prevede che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, ma limitatamente:

- ❖ alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- ❖ ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o all'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;

ATTESO pertanto che l'operazione di modifica delle aliquote deve essere effettuata entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

RICHIAMATO l'art. 14 comma 29 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 27, ai sensi del quale in via straordinaria per l'anno 2013 gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il Bilancio di Previsione entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro il 31 marzo, con cui viene determinata l'entità del concorso di ogni singolo Ente agli obiettivi di finanza pubblica;

EVIDENZIATO che con decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla polizia locale e sicurezza, pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 22 maggio 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia – Giulia è stato differito al 31 luglio 2013;

RITENUTO pertanto di modificare, con effetto dal 01.01.2013, il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF modificando gli artt. 2 e 3:

"Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

- 1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;*
- 2. Le aliquote sono ripartite in misura crescente per scaglione di reddito IRPEF conseguito dal soggetto passivo, come di seguito indicato:*

<i>- da € 0 a € 15.000,00</i>	<i>aliquota 0,4%</i>
<i>- da € 15.000,01 a € 28.000,00</i>	<i>aliquota 0,61%</i>
<i>- da € 28.000,01 a € 55.000,00</i>	<i>aliquota 0,62%</i>
<i>- da € 55.000,01 a € 75.000,00</i>	<i>aliquota 0,65%</i>
<i>- oltre € 75.000,00</i>	<i>aliquota 0,66%</i>
- 3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;*
- 4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;"*

"Articolo 3 ESENZIONI 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"

UDITA la relazione del Sindaco e dell'assessore Perin e la discussione che ne è seguita, riportata in allegato B) al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore, dott.ssa Vania Gobat;

Con votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:

PRESENTI: n. 13
ASSENTI: n. /
FAVOREVOLI: n. 9
CONTRARI: n. 4 (Bertoia Barbara, Bortolussi Michele, Scalon Vanni, Forte Luisa)

DELIBERA

1. di modificare, con effetto dal 01.01.2013, il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF modificando gli artt. 2 e 3 come segue:

Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA 1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;

2. *Le aliquote sono ripartite in misura crescente per scaglione di reddito IRPEF conseguito dal soggetto passivo, come di seguito indicato:*

- da € 0 a € 15.000,00	aliquota 0,4%
- da € 15.000,01 a € 28.000,00	aliquota 0,61%
- da € 28.000,01 a € 55.000,00	aliquota 0,62%
- da € 55.000,01 a € 75.000,00	aliquota 0,65%
- oltre € 75.000,00	aliquota 0,66%

3. *In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;*

4. *La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;"*

"Articolo 3 ESENZIONI 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"

2. di approvare il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef (all. A al presente atto quale parte integrante e sostanziale) recependo le modifiche di cui al precedente punto 1) del deliberato;
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita tra gli allegati ai Bilancio di Previsione 2013;
4. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:

PRESENTI: n. 13
ASSENTI: n. /
FAVOREVOLI: n. 9
CONTRARI: n. 4 (Bertoia Barbara, Bortolussi Michele, Scalon Vanni, Forte Luisa)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R.21/2003 come sostituito dall'art.17, comma 12 della L.R.17/2004.

COMUNE di ARZENE
(Provincia di Pordenone)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

D.lgs. n.360/1998 – Legge n. 296/2006 art.1

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 20.02.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 31.07.2013

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

5. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
6. Le aliquote sono ripartite in misura crescente per scaglione di reddito IRPEF conseguito dal soggetto passivo, come di seguito indicato:

- da € 0 a € 15.000,00	aliquota 0,4%
- da € 15.000,01 a € 28.000,00	aliquota 0,61%
- da € 28.000,01 a € 55.000,00	aliquota 0,62%
- da € 55.000,01 a € 75.000,00	aliquota 0,65%
- oltre € 75.000,00	aliquota 0,66%
7. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
8. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del

Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

- Sindaco: Nel pomeriggio il capogruppo di minoranza Bertoia Barbara ha chiesto di incontrarci per valutare una soluzione diversa da quella operata per la chiusura del bilancio; ci dispiace veramente molto perchè abbiamo apprezzato i suggerimenti proposti. Tuttavia sarebbe stato necessario rinviare l'approvazione del bilancio e fare ulteriori conteggi e valutazioni: non siamo in grado oggi di fare un percorso differente da questo, per cui decidiamo comunque di approvare il bilancio di previsione.
- Assessore Perin: Con questa delibera viene introdotta un'aliquota progressiva legata al reddito imponibile; ovviamente all'Amministrazione non fa piacere dare questa notizia; io mi sono basato sui redditi 2010 e sulla scorta delle mie simulazioni 221 unità pagheranno 10,00 euro in più.
- Bertoia Barbara: La valutazione sul bilancio è generale. C'è un aumento della tassazione per il cittadino con drastici tagli sulla spesa. Visto quello che stavate portando avanti ci siamo sentiti in dovere di proporre all'Amministrazione di riflettere un attimo al fine di tentare di evitare un aggravio così pesante per il cittadino. Ci siamo sentiti dire che c'è un taglio dei trasferimenti regionali per 70.000,00 euro, tuttavia l'indebitamento è calato e le spese sono state razionalizzate: un segnale andava dato: dalle riduzioni delle indennità degli amministratori, ai rimborsi per i costi strutturali del patrimonio del Comune di Valvasone....Un aumento così ci sembra inconcepibile.
- Sindaco: Mi permetto di prendere spunto dalle dichiarazioni fatte: siamo qui nella condizione di dover rifare tutto il percorso del bilancio rinviando anche alcune spese urgenti come i 1.500,00 euro dell'Enel per la Caserma. Se da parte dell'opposizione c'è questa disponibilità a ragionare, da parte mia c'è l'impegno di tenervi informati delle cose che andremo ad affrontare.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Lucia Maria Raffin

Il Segretario
Anna Dazzan

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 5.8.2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20.08.2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Arzene, lì 5.8.2013

Il Responsabile della Pubblicazione
Flavia Ornella

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 31.07.2013, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 05.08.2013

Il Responsabile dell'esecutività
Anna Dazzan

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 5.8.2013 al 20.08.2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Arzene, lì 21.08.2013

Il Responsabile della Pubblicazione
Flavia Ornella
